



**EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS  
COMITE EUROPEEN DES DROITS SOCIAUX**

2 June 2020

**Case Document No. 3**

***Sindacato Autonomo Pensionati OR. S.A. v. Italy***  
Complaint No. 187/2019

**RESPONSE BY SINDACATO AUTONOMO PENSIONATI OR.  
S.A. TO THE GOVERNMENT'S OBSERVATIONS ON  
ADMISSIBILITY**

**Registered at the Secretariat on 2 Avril 2020**



**Executive Secretary of the European Committee of Social Rights**  
**Department of the European Social Charter**  
**Directorate General of Human Rights and Rule of Law**  
**Council of Europe**  
**F-67075 Strasbourg Cedex**  
**E-mail address: [social.charter@coe.int](mailto:social.charter@coe.int)**

S.A.Pens. OR.S.A. –  
Sindacato Autonomo dei Pensionati  
dell'Organizzazione Sindacati Autonomi e di base  
Segreteria Generale  
Via Magenta n. 13  
00185 Roma  
Italia  
Tel. 06.4460870 – fax 0.644104333  
Indirizzo e-mail [sg.sapens@sindacatoorsa.it](mailto:sg.sapens@sindacatoorsa.it)  
Email PEC [sg.sapens@pec.sindacatoorsa.it](mailto:sg.sapens@pec.sindacatoorsa.it)

**COMPLAINT NO. 187/2019**

**Oggetto: Reclamo collettivo del S.A.Pens. Or.S.A. per la violazione degli articoli 4, 12, 16, 20 e 23 della Carta sociale europea riveduta da parte della Repubblica italiana, con riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.**

Con la presente memoria il Sindacato Sa.Pens. Or.S.A., con sede in Roma, Via Magenta 13 in persona del Segretario generale signor Daniele Gorfer, replica alle osservazioni svolte dal Governo italiano con memoria del 21 febbraio 2020, chiedendo di utilizzare la lingua italiana – oltretutto l'inglese – a tutti i fini del presente procedimento. Ed a tal fine, espone quanto segue.

\*\*\* \*\*

Il Governo italiano, nel costituirsi nel procedimento registrato al n. 187 del 2019 dinanzi al Comitato europeo dei diritti sociali, si è limitato a sollevare eccezione di inammissibilità del reclamo collettivo, senza entrare nel merito della questione sottoposta al vaglio del Comitato sociale europeo, sostenendo la mancanza di legittimazione attiva in capo al Sindacato S.A.Pens. Or.S.A., ai sensi dell'art. 1, lett. c), del Protocollo Addizionale del 1995, e la carenza di prova e allegazione relativamente al grado nazionale di rappresentatività dell'organizzazione sindacale.

L'eccezione è destituita di qualsivoglia fondamento. La pretestuosità e la infondatezza della eccezione mossa dal Governo risultano *per tabulas* da una serie di ragioni – di cui si darà conto compiutamente nel prosieguo del testo –; in sintesi:

1. il S.A.Pens. Or.S.A. ha già presentato, per il tramite del proprio Segretario generale, altri reclami collettivi dinanzi a codesto Comitato, onde far valere condotte inadempienti della Repubblica italiana, che ha già accettato il contraddittorio con il Sindacato scrivente; ed infatti l'organizzazione sindacale istante è già stata dichiarata da questo Comitato (con una decisione endo-procedimentale dello scorso 22 gennaio 2019) una rappresentanza sindacale di rilievo nazionale, come tale legittimata a promuovere istanze di tutela collettiva ai sensi del Protocollo addizionale alla Carta;

2. nell'ordinamento italiano il S.A.Pens. Or.S.A. è pacificamente considerato una organizzazione sindacale di rilievo nazionale che svolge attività di rappresentanza collettiva dei propri iscritti, interloquisce con i rappresentanti politici e stipula con l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) convenzioni in materia previdenziale e pensionistica, consentite solo alle organizzazioni dotate di maggiore rappresentatività;

3. il S.A.Pens. rappresenta 3.344 pensionati, uniformemente diffusi su tutto il territorio nazionale; la Confederazione cui il S.A.Pens. aderisce – l'Organizzazione dei Sindacati Autonomi – conta, complessivamente, ad oggi, 15.432 iscritti.

Si osservi, peraltro, che il Sindacato reclamante ha già diffusamente dedotto, sul punto, al paragrafo del reclamo introduttivo del presente procedimento (si veda il § 2.1., rubricato "L'organizzazione che presenta il reclamo collettivo", articolato nei due sotto-paragrafi: 2.1.1., relativo a "Il Sindacato Autonomo dei Pensionati dell'Organizzazione Sindacati Autonomi e di base"; 2.1.2.: "La legittimazione attiva del sindacato S.A.Pens. Or.S.A. a presentare reclami collettivi dinanzi al Comitato europeo dei diritti sociali"); con deduzioni

del tutto ignorate dal Governo italiano, che devono tuttavia intendersi in questa sede come integralmente reiterate, quale parte integrante della presente memoria di replica.

Valga dunque il vero.

(1)

Quanto al primo dei profili messi qui in evidenza, ci limitiamo a rammentare la pendenza, ormai ai fini della decisione di merito, del procedimento per reclamo collettivo instaurato dal Sindacato Autonomo Pensionati Or.S.A. nei confronti della Repubblica italiana lo scorso 11 maggio 2018, registrato al n. 167/2018. Con quel reclamo il Sindacato ha denunciato la violazione e la insufficiente applicazione, da parte dello Stato italiano, dell'art. 12 della Carta con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 1, del d.l. n. 65/2015 e dell'art. 1, comma 483, lettera e della legge n. 147/2013, le quali introducono ingiustificate misure regressive in tema di sicurezza sociale (e, in particolare, limitano, fino ad escluderla, la perequazione pensionistica in forza di meccanismi che hanno determinato la definitiva decurtazione *ex lege* della pensione)<sup>1</sup>.

Nell'ambito di quel procedimento, da una parte, il Governo italiano ha pacificamente accettato l'instaurazione del contraddittorio con il S.A.Pens. e la legittimazione attiva di questo ai sensi del Protocollo addizionale alla Carta sociale europea; dall'altra, il Comitato, con decisione del 22 gennaio 2019, ha dichiarato l'ammissibilità dello stesso reclamo collettivo sulla base di plurime e chiare ragioni, ovviamente trasponibili, come tali, anche alla presente sede.

La decisione del Comitato merita di esser qui riportata per esteso (v. allegato 1 a questa memoria)<sup>2</sup>:

*«5. As regards the union's representativeness within the meaning of Article 1 (c) of the Protocol, the Committee points out that the representativeness for the purposes of the collective complaints procedure is an autonomous concept, not necessarily identical to the national notion of representativeness (see Confédération Française d'Encadrement CFE-*

---

<sup>1</sup> Per tutte le informazioni dettagliate sul procedimento indicato e a tutt'oggi pendente si rinvia al sito istituzionale del Comitato e, quindi, al *link*: [https://www.coe.int/it/web/european-social-charter/pending-complaints/-/asset\\_publisher/1f8ufoBY2Thr/content/no-167-2018-sindacato-autonomo-pensionati-or-s-a-v-italy?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fit%2Fweb%2F european-social-charter%2Fpending-complaints%3Fp\\_p\\_id%3D101\\_INSTANCE\\_1f8ufoBY2Thr%26p\\_p\\_lifecycle%3D0%26p\\_p\\_state%3Dnormal%26p\\_p\\_mode%3Dview%26p\\_p\\_col\\_id%3Dcolumn-4%26p\\_p\\_col\\_count%3D1](https://www.coe.int/it/web/european-social-charter/pending-complaints/-/asset_publisher/1f8ufoBY2Thr/content/no-167-2018-sindacato-autonomo-pensionati-or-s-a-v-italy?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fit%2Fweb%2F european-social-charter%2Fpending-complaints%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_1f8ufoBY2Thr%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1) (consultato in data 31 marzo 2020).

<sup>2</sup> La decisione è reperibile anche a questo *link*: [https://hudoc.esc.coe.int/eng#{"ESCDcIdentifier":\["cc-167-2018-dadmiss-en"\]}](https://hudoc.esc.coe.int/eng#{).

*CGC v. France, Complaint No. 9/2000, decision on admissibility of 6 November 2000, §6). The Committee also observes that, in accordance with Articles 1 (b) and 3 of the Protocol, the Sindacato autonomo Pensionati Or.S.A. is a trade union which is engaged in activities within the jurisdiction of Italy, and that the Government does not contest this. According to Article 3 of its Statute, its purpose is to protect the legal, moral and financial interests of its members, with particular attention to pension issues.*

*6. The Sindacato autonomo Pensionati Or.S.A. represents the interests of pensioners within Confederation Or.S.A. which has among its main objectives to protect active and retired workers and to organise pensioners in order to strengthen their economic protection, ensure equal dignity and equal protection for all generations (Article 2 (a) of its Statute). The Committee recalls that it has already considered as representative trade unions complainant organisations representing pensioners of public and private Greek enterprises (see, among others, Panhellenic Association of Pensioners of the OTE Group Telecommunications (FPP-OTE) v. Greece, Complaint No. 156/2017, decision on the admissibility of 22 March 2018).*

*7. On the basis of the information at its disposal, the Committee finds that in accordance with Article 1 c) of the Protocol, Sindacato autonomo Pensionati Or.S.A is a representative national trade union for the purposes of the collective complaints procedure.*

*8. Lastly, the Committee observes that the complaint is signed by Daniele Gorfer, General Secretary of the Sindacato autonomo Pensionati Or.S.A, and legal Representative who has capacity to bring or defend legal proceedings on behalf of the trade union, in accordance with Article 16 of its statutes. The Committee therefore considers that the complaint complies with Rule 23.*

*9. For these reasons, the Committee, on the basis of the report presented by François Vandamme, DECLARES THE COMPLAINT ADMISSIBLE».*

Pertanto, non solo il Governo italiano ha già accettato il contraddittorio con il sindacato S.A.Pens. Or.S.A. dinanzi al Comitato in procedure di reclamo collettivo funzionali a tutelare gli interessi previdenziali ed economici dei pensionati rappresentati, ma addirittura vi è stata già, sul punto, una decisione del Comitato, resa tra le stesse parti e, quindi, pienamente vincolante per le stesse, che ha appunto ritenuto il Sindacato autonomo Pensionati dell'Or.S.A. una organizzazione sindacale nazionale rappresentativa ai sensi della normativa sui reclami collettivi di cui al Protocollo addizionale alla Carta sociale europea.

È evidente, quindi, la totale infondatezza e pretestuosità della eccezione contraddittoriamente sollevata dal Governo italiano nel presente procedimento.

(2)

Quanto, poi, al secondo degli evocati profili, ovvero alla rilevanza nazionale e alla rappresentatività dell'attività collettiva svolta su più fronti dal Sindacato istante, è opportuno ulteriormente evidenziare quanto segue.

A) Le finalità statutarie del S.A.Pens. sono: «la tutela degli interessi morali, giuridici ed economici dei propri associati; lo studio dei problemi della terza età, le conseguenze fisiologiche e lo sviluppo di una cultura sindacale che indirizzi le nuove generazioni verso una quiescenza che sia il godimento di un reddito capitalizzato in anni di lavoro; la tutela degli interessi dei superstiti dei lavoratori» (art. 3 dello Statuto S.A.Pens. Or.S.A. – v. allegato 2).

B) Il S.A.PENS. Or.S.A. tutela i propri associati sui temi vertenziali, contrattuali e sociali nei confronti delle parti datoriali, previdenziali ed istituzionali. In particolare, svolge attività di assistenza sociale a favore di tutti i cittadini che si rivolgano alle sue sedi dislocate nel territorio nazionale, su base regionale e provinciale, in materia pensionistica, infortunistica, di invalidità civile, di verifica e controllo di posizioni assicurative, di tutela medico-legale e di consulenza fiscale.

C) Il S.A.Pens. rappresenta gli interessi dei lavoratori in quiescenza all'interno della Confederazione sindacale Or.S.A., cui è affiliato in quanto «soggetto costitutivo del relativo Comparto Pensionati» (art. 2 dello Statuto S.A.Pens.) e tra gli obiettivi principali dell'intera confederazione sindacale Or.S.A. e di tutti i comparti in cui la stessa si articola vi sono: la protezione dei lavoratori in servizio e in pensione; la realizzazione delle «aspirazioni professionali, economiche e sociali nel quadro di un giusto ed equilibrato miglioramento delle condizioni generali dei lavoratori e dei pensionati»; la tutela dei «pensionati al fine di rafforzarli, in un contesto di equilibrato “Stato Sociale” che assicuri pari dignità e garanzia a tutte le generazioni»; il perseguimento dell'«obiettivo di solidarietà e di cooperazione con i/le lavoratori/lavoratrici e pensionati/e rappresentati dalle Organizzazioni Sindacali di altri Paesi, al fine di sviluppare e sostenere, presso le istituzioni nazionali ed internazionali, una piattaforma di garanzie minime del lavoro e di tutela dei diritti sociali» (art. 4 dello Statuto della organizzazione confederale Or.S.A. – v. allegato 3).

**D)** Nell'ambito dell'ordinamento italiano e delle prassi amministrative in materia previdenziale, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), il maggiore ente previdenziale italiano (invero, forse il maggiore d'Europa), riconosce il S.A.Pens. come organizzazione sindacale federale di rilievo nazionale che tutela e promuove gli interessi dei pensionati italiani e con essa ha istituito un dialogo, tecnico e politico, sulle questioni proprie dei lavoratori in quiescenza e stipulato convenzioni per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche. Infatti, l'INPS ha stipulato un Protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali dei pensionati, tra cui il sindacato S.A.Pens. Or.S.A., istitutivo di un metodo di lavoro concertativo e collaborativo, di confronto, studio ed analisi sulle problematiche e i temi di carattere generale inerenti «l'utenza dei pensionati e le strategie dell'INPS rivolte a quest'ultima», istituendo anche tavoli tecnici e un Osservatorio nazionale a ciò dedicato (v. allegato 4).

Inoltre, alla stregua di quanto previsto dall'art. 23-*octies* della legge 11 agosto 1972, n. 485, di conversione in legge del decreto legge 30 giugno 1972, n. 267<sup>3</sup>, l'INPS ha stipulato con il reclamante S.A.Pens. una convenzione per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche in data 14 dicembre 2015, approvata con determinazione INPS n. 127 del 30.7.2014 e resa pubblica con apposita circolare amministrativa dell'Ente, la numero 31 del 12.2.2016 (v. allegati 5 e 6). In forza dell'adesione, da parte del S.A.Pens, ad una confederazione sindacale rappresentata nel CNEL – il Comitato Nazionale dell'Economia e del Lavoro, organo di rilievo costituzionale italiano con funzione consultiva rispetto al Governo, al Parlamento e alle Regioni, dotato anche di potere di iniziativa legislativa nelle materie di sua competenza, quella economica e sociale –, l'Organizzazione dei sindacati autonomi Or.S.A., il sindacato scrivente, in quanto organizzazione sindacale rappresentativa, ha dunque affidato all'INPS la riscossione dei contributi sindacali e associativi dovuti mediante trattenuta sulle pensioni erogate dal medesimo Istituto.

---

<sup>3</sup> Per comodità, si riporta il testo della citata disposizione legislativa. Art. 23-*octies*, legge n. 485 del 1972 di conversione del d.l. n. 267 del 1972: «*I titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità dell'assicurazione generale obbligatoria INPS per le pensioni ai lavoratori dipendenti o di altro fondo o gestione speciale o cassa per le pensioni sostitutive ed esonerative hanno diritto di versare i contributi sindacali alle federazioni pensionati a carattere nazionale aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL, attraverso trattenuta sulla pensione da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare di pensione. Le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite con accordo diretto tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate e gli amministratori dell'INPS o di altri enti interessati*».



È evidente, pertanto, come l'INPS, e con esso gli organi statali italiani che sono intervenuti a vario titolo nel procedimento che ha portato alla stipula della citata convenzione (in particolare, il Ministero del lavoro che, con nota protocollata al n. 21361 del 23 novembre 2015 ha attestato l'aderenza da parte del S.A.Pens. Or.S.A. ad una confederazione sindacale a carattere nazionale rappresentata nel CNEL e, quindi, la legittimazione in capo a quello a chiedere ed ottenere la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni da parte dell'INPS), riconoscano la natura di organizzazione sindacale di rilievo nazionale del S.A.Pens. e la rappresentatività ed effettività della sua attività di protezione, tutela e promozione delle istanze dei pensionati.

E) Il S.A.Pens. Or.S.A. svolge d'altra parte attività sindacale e rappresentativa degli interessi dei propri iscritti anche in sede internazionale ed europea. È già l'articolo 2 dello Statuto a stabilire che «è componente di *Age Platform Europe*, con sede a Bruxelles» (v. allegato 7) e aderisce e partecipa all'attività della delegazione italiana della Piattaforma europea, c.d. AGE Italia, fortemente impegnata, nell'ultimo biennio, nell'elaborazione di linee guida per una legge quadro nazionale sull'invecchiamento attivo, attraverso gli studi dei ricercatori INRCA-IRCCS, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Dipartimento per le politiche per la famiglia (v. allegato 8). Anche in sede internazionale ed europea, quindi, il S.A.Pens. Or.S.A., collabora con le altre Organizzazioni sindacali federali dei pensionati e dei lavoratori dei diversi paesi dell'Unione europea, per tutelare le istanze dei pensionati e promuovere una legislazione sociale, nazionale ed europea, attenta alle questioni loro proprie.

F) Del resto, il S.A.Pens. Or.S.A. è parte attiva dei dibattiti pubblici, politici e sindacali, relativi alle questioni attinenti allo *status* dei pensionati di ogni categoria e alle questioni che coinvolgono in sistema pensionistico e previdenziale, influenzando così l'attività di iniziativa legislativa nazionale. A mero titolo esemplificativo, una delegazione del sindacato viene sempre invitata a partecipare agli incontri di studio e dibattito che si svolgono presso il CNEL, a dialogare con le forze politiche parlamentari e con le parti sociali (v. allegato 9). Parallelamente, il S.A.Pens. Or.S.A. è in stretto contatto con il mondo accademico e universitario, organizza convegni e incontri in ogni parte d'Italia, per il tramite delle sue diverse strutture regionali e provinciali e svolge una intensa attività di studio e ricerca, essenziale base per la sua attività più propriamente sindacale (v. allegato 10).

(3)

In ultima analisi, ad attestare la natura nazionale della federazione sindacale del S.A.Pens. Or.S.A. sono i numeri: il conto economico effettuato nel febbraio 2020 rivela che al sindacato scrivente sono iscritti un totale di 3.344 pensionati, uniformemente distribuiti nell'intero territorio nazionale.

Più nel dettaglio:

- l'Abruzzo conta 147 iscritti;
- la Calabria ne conta 163;
- la Campania, 99;
- l'Emilia Romagna, 60;
- il Friuli Venezia Giulia, 142;
- il Lazio, 306;
- la Liguria, 1057;
- la Lombardia, 55;
- le Marche, 41;
- il Piemonte, 175;
- la Puglia, 82;
- la Sardegna, 21;
- la Sicilia, 482;
- la Toscana, 85;
- l'Umbria, 115;
- il Veneto, 310;
- cui si aggiungono 4 pensionati iscritti e residenti all'estero.

Per completezza, essendo il S.A.Pens. il comparto federale pensionati della confederazione Or.S.A., si rileva anche che quest'ultima conta complessivamente, inclusi anche i pensionati del reclamante, 15.432 iscritti sul territorio nazionale (allegati 11 e 12).

In conclusione, il Sindacato istante è sicuramente organizzazione sindacale nazionale rappresentativa ai sensi della normativa sui reclami collettivi di cui al Protocollo addizionale alla Carta sociale europea.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Daniele Gorfer, nella sua qualità di Segretario generale dell'Organizzazione sindacale istante, con espressa riserva, per quanto occorra, di integrare le sopra esposte deduzioni nel prosieguo del procedimento, sempre avvalendosi della facoltà di utilizzare la lingua italiana,

**chiede**

a codesto Comitato di volere dichiarare ammissibile il proprio reclamo, respingendo l'eccezione sollevata dal Governo italiano, ritenendolo altresì fondato nel merito delle cesure sollevate e per l'effetto dichiarando che la Repubblica italiana ha violato e viola gli articoli 4, 12, 16, 20 e 23 della Carta sociale europea.

Si allegano copie dei documenti indicati in narrativa della su estesa memoria di replica:

1. decisione del Comitato europeo dei diritti sociali del 22.1.2019 emessa nel procedimento n. 167/2018;
2. Statuto del Sindacato Autonomo dei Pensionati S.A.Pens. Or.S.A.;
3. Statuto della Organizzazione Sindacati Autonomi, confederazione nazionale Or.S.A.;
4. Protocollo d'intesa tra INPS e S.A.Pens. Or.S.A. del 4.2.2010;
5. Convenzione tra INPS e S.A.Pens. Or.S.A. del 14.12.2015;
6. Circolare INPS n. 31 del 12.2.2016 relativa alla convenzione del 14.12.2015;
7. Documento di presentazione di AGE Platform Europe ed elenco dei sindacati membri;
8. Documentazione relativa all'attività di AGE Platform Italia ed elenco dei membri;
9. Documentazione varia attestante, a titolo esemplificativo, recente attività del S.A.Pens. Or.S.A. di studio e dibattito con gli organi statali titolari del potere di iniziativa legislativa;
10. Documentazione sintetica attestante le pubblicazioni scientifiche che sono emerse dall'attività convegnistica e di studio organizzata dalle sedi italiane, provinciali e regionali, del S.A.Pens. Or.S.A.;
11. Conto economico S.A.Pens. Or.S.A. attestante il numero degli iscritti al febbraio 2020;
12. Situazione degli iscritti alla Confederazione Or.S.A. aggiornata al dicembre 2019.

Roma e Strasburgo, 1° aprile 2020

S.A. Pens. Or.S.A.

(Il Segretario generale)

